

è sempre certi di potere ottenere che la Camera stessa abbia la sua rappresentanza ufficiale.

Vorrei perciò pregare l'onorevole ministro e la Commissione di accettare il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

MORPURGO, relatore. La Commissione non ha mancato di considerare quest'emendamento proposto dall'onorevole Rossi, ma ha dovuto riconoscere che nella forma in cui egli lo propone, costituirebbe una limitazione dei diritti di quei consiglieri, che, pure risiedendo fuori del capoluogo sede della Camera di commercio, fossero disposti a recarsi nel capoluogo stesso quante volte occorresse per supplire il vicepresidente. Quindi per lasciare il diritto integro anche a quelli che risiedono fuori della città, la Commissione avrebbe escogitato una dizione che, a parer suo, risponderebbe al concetto dell'onorevole Teofilo Rossi. Si dovrebbe dire: « mancando ambedue, da un consigliere scelto per ordine di anzianità ».

È evidente che, se il più anziano non è in grado di esercitare le funzioni, a lui subentra quello che viene immediatamente dopo, per ordine di anzianità e che meglio sia in grado di esercitare le sue funzioni, anche per il fatto della residenza nel capoluogo, dove ha sede la Camera di commercio.

Credo che con questa dizione si ottenga lo stesso effetto voluto dall'onorevole Rossi e, nel tempo stesso, si mantengano uguali i diritti tanto per i consiglieri di città, come per quelli residenti fuori della sede della Camera.

Il testo che io mi faccio un dovere di presentare, a nome della Commissione, alla Presidenza, sarebbe questo:

« In caso di assenza o di impedimento del presidente, le funzioni di questo sono esercitate dal vicepresidente; mancando ambedue, da uno dei consiglieri scelti per ordine di anzianità ».

PRESIDENTE. O meglio: « da altro dei consiglieri in ordine di anzianità ».

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Dichiaro di accettare questa aggiunta.

PRESIDENTE. Allora l'ultima parte dell'articolo 14 deve dire così:

« In caso d'assenza o d'impedimento del presidente, le funzioni di questo sono esercitate dal vicepresidente; mancando am-

bedue, da altro dei consiglieri in ordine di anzianità ».

Con questa modificazione, se non vi sono altre osservazioni, metto a partito l'articolo 14.

(È approvato).

Art. 15.

Non possono contemporaneamente far parte del Consiglio camerale i consanguinei fino al secondo grado, gli affini di primo grado, i soci di una stessa Società in nome collettivo, gli accomandatari di una stessa Società in accomandita semplice, i membri del Consiglio d'amministrazione coi direttori della stessa Società anonima, l'armatore e il capitano della nave, l'esercente di un'azienda commerciale o industriale e il direttore di questa.

Il numero degli stranieri non può eccedere il sesto del numero dei consiglieri di ciascuna Camera.

(È approvato).

CAPO III.

Elezioni.

Art. 16.

Sono elettori:

1° Coloro che appartengano ad una delle categorie sottoindicate e si trovino iscritti nelle liste elettorali politiche dei comuni compresi nella circoscrizione della Camera, o che, in essi residenti, dimostrino, con documenti rilasciati dall'ufficio competente, di essere iscritti nelle liste politiche di altri comuni:

a) esercenti, per conto proprio, di una azienda commerciale o industriale, purchè iscritti nei ruoli dell'imposta camerale, o - in mancanza di questa - nei ruoli della imposta sui redditi di ricchezza mobile di natura commerciale o industriale;

b) direttori, tanto nella sede principale, quanto nelle succursali, di opifici industriali, di istituti di credito, di Società commerciali e industriali;

c) capitani marittimi e viaggiatori di commercio, che da un anno almeno risiedono nella circoscrizione della Camera;

d) curatori di aziende commerciali o industriali, costituite in eredità giacente o facenti parte di essa;